



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI



Determinazione Dirigenziale

N° 77 in data 7 novembre 2013

OGGETTO:

Procedimento penale a carico di due ex amministratori. Richiesta rimborso spese legali. Nulla osta alla nomina degli avvocati di fiducia.

Emessa ai sensi

- *degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);*
- *degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;*
- *dello Statuto Comunale;*
- *del Regolamento di Contabilità.;*

IL Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- In relazione ai procedimenti penali n. 1592/09 + n. 2929/11 RGNR, due ex amministratori comunali sono stati imputati, in concorso con altri, del reato di cui all'art. 323 del Codice Penale (abuso d'ufficio) e per uno di essi del reato di cui all'art. 479 c.p. (falsità ideologica), e con note dell'11/10/2013 hanno comunicato il nome del loro legale di fiducia che, in entrambi i casi, è l'Avv. Pasquale Minervini, ai fini del rimborso delle spese legali a conclusione dei procedimenti penali in questione.
- Considerato che il rimborso delle spese legali in favore degli amministratori non trova disciplina in specifiche norme di legge, per cui soccorre la giurisprudenza (vedasi, ad esempio, la sentenza n. 787 in data 29/03/2012 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti di Puglia, la sentenza n.2242 in data 14.04.2000 della 5^a Sez. del C.d.S., nonché il parere sempre del Consiglio di Stato 16.03.2004 n. 732) che assimila il Sindaco e gli Assessori al mandatario riconducendo così la pretesa in questione all'art. 1720 del Codice Civile.
- Rilevato che, in analogia con la disciplina riguardante i dirigenti e i dipendenti, il rimborso in favore degli amministratori è anch'esso subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) necessità che il funzionario onorario abbia agito al fine di tutelare i propri diritti, senza porsi in contrasto o conflitto con quelli dell'Ente che rappresenta (da rilevarsi anche ex post);
 - b) esistenza di una diretta connessione tra contenzioso processuale e carica dell'amministratore;
 - c) conclusione del procedimento con una sentenza che escluda la responsabilità degli amministratori (vedasi, ad esempio, la sentenza della Corte dei Conti del Piemonte, sezione giurisdizionale n. 61 del 04.02.2004
- Rilevato che i due ex amministratori sono stati imputati in quanto assessori in carica all'epoca dei fatti contestati e per i fatti attinenti alla loro carica politica.
- Ritenuto che i due ex amministratori sono stati imputati in quanto assessori in carica all'epoca dei fatti contestati e per fatti attinenti alla loro carica politica.

Verificata la regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213/2012;

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4, della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., il rimborso delle spese legali agli ex amministratori, in ottemperanza delle previsioni contrattuali.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto,

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

1. Che nulla osta alla nomina da parte dei due ex amministratori dei rispettivi legali di fiducia nella medesima persona dell'Avv. Pasquale Minervini in relazione ai procedimenti penali n. 1592/09 + n. 2929/11 RG NR di cui alle premesse.
2. Di dare atto che si procederà al rimborso delle spese legali secondo le previsioni di cui all'art. 12 del CCNL del 10.02.2002 e dell'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 del Comparto "Regioni - Autonomie Locali", applicabili per analogia alla fattispecie degli amministratori pubblici nonché secondo gli indirizzi giurisprudenziali e dottrinari prevalenti, al termine del processo purchè si realizzino contestualmente le seguenti condizioni:
 - a) Imputazione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato istituzionale;
 - b) Sentenza di assoluzione nel merito;
 - c) Assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione;
 - d) Parcella dell'Avvocato difensore munita del parere di congruità espresso dall'Ordine Professionale competente;
 - e) Rimborso ad avvenuto pagamento dell'avvocato da parte dell'amministratore certificato da fattura riportante la quietanza di avvenuto

pagamento, con importo comunque non superiore alle Tabelle di cui al Decreto del Ministero della giustizia n. 140 in data 20/07/2012, art. 14 e Tabella B – Avvocati.

3. Di provvedere con successiva determinazione dirigenziale all'impegno di spesa anche in via di massima.
4. Di dare atto che col presente provvedimento non si adotta impegno di spesa come precisato nel precedente punto 3.
5. Di dare, infine, atto che il presente provvedimento è stato redatto nel testo di cui sopra ai sensi degli artt. 20,21 e 22 del D.Lvo 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di tutela della privacy").

Il Dirigente incaricato
Settore AA.GG.
(Lazzaro Pappagallo)
_____ F.to _____

Visto, si attesta la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento.

IL DIRIGENTE
F.to (Lazzaro Pappagallo)